

S. 1793/23
C. 7255/23



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di CASERTA avv. Maria De Sapio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 1871 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto risarcimento danni a seguito di circolazione di veicolo

TRA

TESCIONE MARIO nato a Casagiove (Ce) il 16-06-1968, residente in Casapulla alla via Fiume n° 6, C.F. TSCMRA68H16B860K, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di sostituzione di precedente procuratore dall' Avv. Raffaele Gavarro C.F. GVRRL72R04H501L con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Marcianise alla via R. Musone n° 106 – pec: raffaele.gavarro@avvocatismcv.it

-ATTORE -

E

DO.MI.PE Costruzioni Srl . C.F. 02535170613 in persona del legale rapp.te p.t. Domenico Pennacchio C.F. PNNDNC62A14L1550 con sede alla via Monticiello n°145 fraz. Sala Briano- Caserta (Ce), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria CORVINO C.F.CRVMA68E71B581J e Avv. Petrone Luisa C.F.PTRLSU64C62A512X ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Petrone Luisa in Aversa (CE) alla via Michelangelo 151, pec: maria.corvino@avvocatismcv.it – luisa.petrone@avvocatismcv.it

-CONVENUTA -

E

GENERALI ITALIA S.p.A., sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n°14, C.F. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Treviso 00409920584, P. IVA 00885351007, rapp.ta e difesa in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. dall'avv. Corrado Fiorelli C.F. FRLCRD67A3 1B963 E, c/o il quale elett.te domicilia in Caserta alla via L. Ricciardelli n°52 giusta Procura alle liti conferita per Notaio dott. Giovanni Battista Dall'Armi -Treviso- rep. n°186905, racc.n°30367, allegata in atti – pec: studiofiorelli@interfreepec.it

-CONVENUTA -

NONCHE'

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de Benedictis, Erminio Capasso e Luca Cuzzupoli come da procura generali alle liti per rogito Notaio Paolo Castellini di Roma in Repertorio al n. 80974 del 21.07.2015 in atti, con domicilio eletto presso l'Avv. Carmen di Carluccio con studio in VIALEMICHELANGELO N.5 - 81100, CASERTA (Ce) pec: carmen.dicarluccio@pec.it

-INTERVENTORE VOLONTARIO -

Conclusioni: come da atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante Mario Tescione *ut supra* conveniva in giudizio DO.MI.PE Costruzioni S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Domenico Pennacchio e Generali Italia Ass.ni Spa in persona del legale rappresentante p.t., sulla scorta delle seguenti premesse fattuali: "... in data 7 marzo del 2017, alle ore 10.45 circa, si verificava nel tenimento di Casagiove (CE), precisamente in via Sandro Pertini, un sinistro stradale tra l'istante, in qualità di pedone e un autocarro marca Hyundai, modello SR/EIII, targato BX 401 MW, risultato di proprietà della "DO.MI.PE. COSTRUZIONI S.R.L." e condotto da Pennacchio Michele.... nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, il conducente dell'autocarro, dopo una discussione con Tescione Mario, ripartiva e investiva lo stesso mentre si accingeva a raggiungere il ciglio della strada.....L'impatto avvenne tra la parte centrale anteriore dell'autocarro e l'istante. Il sinistro avvenne alla presenza del fratello dell'istante, Tescione Giovanni....a causa del forte impatto, l'istante rovinava a terra subendo lesioni tali da richiederne il trasporto presso il nosocomio di Caserta dove gli veniva diagnosticato "un trauma contusivo - distorsivo piede e caviglia dx".... dopo l'accaduto il conducente dell'autocarro trg. BX 401

MW si allontanava senza prestare soccorso, quindi non assumendosi la piena responsabilità.... l'istante, in data 9 marzo 2017 si recava presso i Carabinieri STAZ. CC. Casagiove per sporgere querela nei confronti del Pennacchio che in relazione alle lesioni effettivamente riportate, in conseguenza del citato sinistro, permanevano sulla persona esiti di natura invalidante a carattere permanente, con danno biologico ed alla vita di relazione nella misura del 6%, oltre ad un prolungato periodo di inabilità temporanea totale e parziale nonché il danno morale (cfr. Parere Medico Legale di parte)...pertanto, veniva inviata lettera raccomandata A/R alla compagnia Generali Italia S.p.a. in persona del legale r.p.t., pervenuta alla stessa in data 4 aprile del 2017, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni tutte riportate dal Mario Tescione nel sinistro de quo (cfr. Richiesta risarcimento danni)..... con la medesima missiva veniva esperito il tentativo di negoziazione assistita, così come previsto dal Decreto Legge n. 132/ 2014; difatti le parti in lite venivano invitate alla sottoscrizione di una convenzione, ossia un accordo mediante il quale le stesse convenivano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro sorta, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati, in sede stragiudiziale, con l'avvertimento che la mancata risposta della convenuta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto poteva essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642 comma 1, c.p.c..... la compagnia assicurativa Generali Italia s.p.a. rubricava il sinistro con n° 122-2017-000000172 e invitava l'istante a sottoporsi a visita medico-legale presso la dott.ssa Paola Iodice e ad integrare la certificazione medica..... l'intestata compagnia assicurativa inviava all'istante, presso il domicilio dello scrivente una missiva con cui gli veniva comunicato l'impossibilità di formulare un'offerta di risarcimento poiché dagli accertamenti effettuati non emergeva nessuna responsabilità del loro assicurato.... la responsabilità dell'accaduto deve ricondursi esclusivamente in capo al conducente dell'autocarro tg. BX 401 MW, la cui condotta di guida è risultata in violazione a specifiche norme in materia di circolazione stradale (Codice della Strada), nonché carente della necessaria perizia e prudenza richiesta, per causa della quale si è verificato il sinistro, inserendosi, inoltre, tale condotta del convenuto nella successione dei fatti di efficienza causale come situazione di pericolo colposamente posta in essere senza la quale la produzione del sinistro sarebbe stata sicuramente impossibile, superandosi nell' accorso qualsiasi ipotesi di corresponsabilità di cui all'art.2054 C.C. ai sensi dell'art. 148 del Dlgs n. 209/05, ricorrono i presupposti per la proponibilità dell' azione nei confronti dell'impresa assicuratrice di controparte, perché trattasi di sinistro fra un pedone e veicolo. ”.

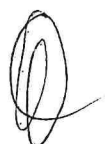
Tanto premesso, il deducente così concludeva: accertare e dichiarare la responsabilità dell'autocarro marca Hyundai, modello SR/ EIII targato BX 401 MW, di proprietà della DO.MI.PE Costruzioni S.r.l., nella determinazione del sinistro stradale del 7 marzo 2017, verificatosi in Casagiove (Ce) alla Via Sandro Pertini, in danno dell'attore che riportava lesioni come descritte quantificate nel corpo del presente atto di citazione... Condannare le Generali Italia s.p.a, in solido con il proprietario dell'autocarro danneggiante trg. BX 401 MW, al risarcimento delle lesioni riportate da Mario Tescione a seguito dell'evento dannoso di cui innanzi, comprensivo di danno biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea (ITA e ITP) nonché il danno morale, nella misura complessiva di 13.822,30 e comunque ascritta nei limiti di €20.000,00 per la competenza dell'Adito Giudicante, così dettagliata: Danno Biologico permanente € 6.599,92; invalidità permanente 25 gg. 100 % €1.172,00.....invalidità temporanea parziale 30 gg. 75% €1.054,80; invalidità temporanea parziale 15gg. 50% €586,00.....invalidità temporanea parziale 25 gg. 25% €293,00; Danno Morale (33,33%) €3.234,92; Spese mediche €881,66....TOTALE €13.822,30..... ovvero in quella che verrà quantificata in corso di causa anche con l'ausilio di c.t.u. medica- legale della quale se ne chiede fin d ora l'ammissione ,con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo, contenendo, comunque, la statuizione nei limiti di € 20.000,00...condannare le Generali Italia s.p.a. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio ex art. 93 c.p.c., da attribuirsi al procuratore attoreo anticipatario.

La causa veniva regolarmente iscritta a ruolo, n.r.g. 1871/2018 ed affidata alla cognizione della scrivente.

L'impresa d'assicurazioni convenuta in giudizio si costituiva depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale eccepiva la infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

Parimenti, Do.Mi.Pe Costruzioni Srl, in persona . del legale rappresentante p.t., si costituiva depositando propria memoria difensiva nella quale eccepiva la infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

Entrambe le vocate in giudizio evocavano diversi elementi di criticità rispetto all'accadimento, non solo quanto alla sua genesi ma anche quanto alle modalità cristallizzate in libello introduttivo. Chiedevano, dunque, che la domanda di ristoro non trovasse ingresso con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese processuali.



L'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva depositando comparsa di Intervento volontario nella quale tanto, a sua volta, assumeva: ".....Tescione Mario, nato a Casagiove (Ce) in data 16.06.1968 e residente a Casapulla (Ce) in Via Fiume n°6, con denuncia contenuta nel MOD. ASI del 14.04.2017, riferiva all' INPS di essere all'epoca dei fatti dipendente dell'azienda "Do.mi.pe. Costruzioni srl" con matricola Inps 2004414904 e di avere subito un infortunio provocati da terzi in data 07.03.2017 alle ore 10,45 in Casagiove (CE)....Con successiva comunicazione ASI4 pervenuta all'Inps in data 09.05.2017 Tescione Mario, nel descrivere il sinistro, precisava che in data 07.03.2017 alle ore 10,45 circa mentre camminava a piedi e si accingeva a raggiungere il ciglio della strada veniva investito da un autocarro Yunday modello SREIIIH1 di proprietà della Do.mi.pe. Srl, condotto da Pennacchio Michele, targato BX401MW ed assicurato con le Generali Ass.ni spa polizza n° 257243 594, autocarro che nel riprendere la marcia dopo una sosta lo investiva facendolo cadere rovinosamente a terra: Tescione Mario veniva soccorso sul luogo del sinistro e sporgeva denuncia alla locale stazione dei CC di Casagiove.....A causa dell'incidente non avendo potuto lavorare dal 07.03.2017 al 31.08.2017 per 174 giorni... ha percepito l'indennità di malattia per un totale di 174 giorni, per una somma netta di €6.039,67 (€ 706,57 per il mese 03/2017, € 1.048,39 per il mese 04/2017, € 1.185,13 per il mese 05/2017, € 1.139,55 per il mese 06/2017, € 1.185,13 per il mese 07/2017 ed e 774,90 per il mese 08/2017), il tutto come da estratto uniEMens che si allega).....Per maggiore chiarezza si precisa che l'indennità di malattia al lavoratore infortunato è stata anticipata allo stesso dal datore di lavoro, nel caso di specie Do.mi.pe. Costruzioni srl con matricola Inps 2004414904, il quale poi ha posto a conguaglio quanto anticipato al lavoratore con i contributi da versare all' Inps come denunciati con gli uniEmens di 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017,08/2017: da tali modelli unEmens con il codice 0052 vengono indicate le malattie anticipate dal datore di lavoro al lavoratore infortunato e poste a conguaglio /compensazione con il debito contributivo nei confronti dell'Istituto Previdenziale oggi intervenuto. Il tutto confermato anche dai certificati di malattia di cui si allega la stampa riepilogativa....Pertanto, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 del d.lgs 209/2005, l'ente previdenziale ha il diritto di surrogarsi per recuperare la somma di € 6.039,67, cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valore (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2015, n. 5594), nonché le spese sostenute e gli onorari per un importo complessivo di € 6.802,98 aggiornato alla data del 28.06.2021..... E' ius receptum che la surrogazione, ex artt. 1916 c.c. e 28 legge n. 990/69 (ora Dlgs 209/2005), dell'assicuratore che ha pagato l'indennità all' assicurato determina ope legis la sostituzione del primo nei diritti del secondo, sicché, nei limiti della somma dovuta a quest' ultimo, l'assicuratore ha diritto di ripetere il pagamento dell'intera somma corrisposta all'assicurato (Cass. civ. nn. 1824/82,1813/84, 1374/87, 524/92, 187/96, 492/00 e 15243/02). "L'assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato -danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato".(Cass. 23/02/2006 n°4020 idem Cassazione N°1834/2018). 7) Per mero dovere di diligenza e al fine di prevenire inutili eccezioni, si precisa che l'azione proposta è azione di surrogazione legale e la comparsa dell'INPS nel processo avviene per successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. con la conseguenza che il danneggiato perde la legittimazione ad agire, per la parte di risarcimento per cui il suindicato istituto ha dichiarato di volersi surrogare. L'INPS, dunque, succede in parte del diritto risarcitorio spettante a Tescione Mario. Conseguenza dall'applicazione dell'art. 111 C.p.c. che il successore nel diritto controverso può entrare nel processo in ogni stato e grado, come la stessa formulazione del comma 3 dell'art. 111 lascia chiaramente intendere (In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato.."). L'intervento ex art. 111 c.p.c., infatti, non è soggetto al termine di decadenza stabilito per la costituzione del convenuto (Cassazione civile, sez. III, 09/04/2009, n. 8700) anche e soprattutto perché - a rigore essa non comporta la proposizione di una nuova domanda, in quanto la surrogazione non integra un fatto costitutivo del diritto diverso da quello fatto valere dall'attore, ma costituisce il titolo della successione a titolo particolare. L'interventore volontario che agisca in surrogazione ex art.111 cpc di una parte nei confronti del terzo responsabile può produrre documentazione Sentenza Cassazione 02.03.2018 n° 4934: "La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. concerne l'obbligo per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la



surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio *idem* Cassazione 22.12.2015 n 25798 .Tribunale di Roma 0508.2019 n 16043 "L'art. 268 secondo comma, cpc. nel prevedere che l'interveniente non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, deve riferirsi unicamente all'attività istruttoria, mentre è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome.L'intervento nel caso di specie non è quello previsto dall'art. 105 cpc, che soggiace alle preclusioni proprie dell'art 268 e 183 cpc, ma è l'intervento ex art. 111 cpc: tale intervento non ha i limiti di cui all'art. 105 cpc perchè non viene spiegata dall'Inps una domanda nuova, posto che la domanda è esattamente quella del danneggiato attore alla quale si surroga ex lege (si sostituisce) l'Assicuratore Sociale ex art. 1916 cc.....La surroga dell'Ente è di carattere legale e conferisce all'INPS il diritto-dovere di sostituirsi all'assicurato-danneggiato per far valere i diritti di questi nei confronti dei terzi, in modo da poter recuperare quanto l'INPS stesso ha corrisposto a seguito del medesimo evento lesivo per cui è causa.....SUGLI INTERESSI E LA RIVALUTAZIONE MONETARIA....il credito fatto valere dall' assicuratore nei confronti del terzo autore del danno nell'esercizio del diritto di surrogazione a norma dell'art. 1916 C.C., integra un credito di valore; ne consegue che l'autore del danno e la Compagnia assicuratrice che di esso risponde sono tenuti a corrispondere, senza necessità di costituzione in mora, l'importo della svalutazione monetaria e gli interessi compensativi a far tempo dall' effettivo esborso dell'indennità, mentre non rileva la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso (ex multis, Cass. civ. n.3097/83)..... Nel caso di specie sono state quantificate fino alla data del 28.06.2021 la somma di € 125,00 titolo di interessi, la somma di € 11,00 a titolo di spese amministrative, la somma di euro 7,00 per spese legali ed infine di euro 619,74 per onorari , oltre ovviamente a tutte le spese successive.....L'odierno Istituto Previdenziale intervenuto ha regolarmente inoltrato, con raccomandate AR, alle Generali Italia Spa e al proprietario del mezzo responsabile del sinistro in oggetto, Do.mi.pe. Costruzioni srl, in via amministrativa le diffide in data 31.05.2017 ed in data 06.02.2018, e tramite l'Ufficio legale in data 28.11.2019, in data 01.09.2021 ed in data 28.06.2021, tutte diffide e pec che si allegano....Tuttavia nulla sono valsi i tentativi, in via bonaria, di ottenere il pagamento delle somme corrisposte a titolo di indennità di malattia....". Tanto premesso, l'ente intervenuto nel giudizio concludeva per sentir dichiarare la propria surrogazione nei diritti del danneggiato e ai sensi degli art. 1916 cc e 142 Codice delle assicurazioni sentir condannare "Generali spa", in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con la Do.mi.pe Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale proprietaria del mezzo responsabile del sinistro patito da Tescione Mario al pagamento di €6.802,98, oltre interessi legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze di lite. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, acquisita agli atti idonea documentazione, espletata CTU medico-legale e precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 22.02.2023 veniva riservata a sentenza con giorni 30 per il deposito di comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. come modificati dalla legge 689/2009 e, pertanto, è omesso lo svolgimento del processo e la motivazione viene espressa in modo conciso.

Va dichiarata la proponibilità dell'azione per risarcimento dei danni esperita da Tescione Mario risultando assolto, con racc.ta a/r rispondente a tutti i requisiti formali e sostanziali previsti all'atto in cui è stata temporalmente introitata la domanda, l'onere della preventiva costituzione in mora nei confronti della società assicuratrice.

Parimenti proponibile l'intervento volontario in surroga dell'INPS non legato a necessarie, preventive, richieste di costituzione in mora.

Documentalmente provate le legittimazioni dell'attore nonché di entrambe le società convenute, atteso quanto risulta versato in atti. In ogni caso dette circostanze risultano essere pacifiche per quanto mai contestate.

Ex lege la legittimazione dell'Ente che invoca la sopra narrata surroga.

Le risultanze istruttorie sono discordi e non conciliabili atteso che le convenute negano che l'evento sia accaduto, almeno nei termini indicati in atto di citazione, mentre l'istante narra di essere stato investito a seguito di un'errata manovra e di non essere stato soccorso.

Unico punto in comune, anche alla luce della documentazione depositata da DO:MI.PE. S.r.l., è la circostanza per la quale tra detta società ed i suoi ex dipendenti non corre buon sangue e sono in essere controversie dinanzi

al giudice del lavoro.

In sede di libero interrogatorio della parte attrice Tescione Mario, ha dichiarato".....di confermare integralmente l'atto di citazione e di riportarsi ad esso..."

In sede di libero interrogatorio della parte convenuta Domenico Pennacchio legale rapp.te della Do.mi Pe Costruzioni Srl., dichiarava:"...riportarsi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta e di confermarla integralmente....non ero presente personalmente né mi risulta alcun sinistro....sono il legale rapp.te della Do.Mi.Pe e posso confermare che la società ha tra i beni strumentali anche un autocarro marca Hundaysono venuto a conoscenza del presunto incidente in quanto le Generali contattarono mio fratello per avere notizie dell'incidente....prima non ho mai avuto notizie dell'incidente....sono a conoscenza che la mattina del 07/03/2017 ci fu una discussione verbale tra Tescione Mario e mio fratello sul cantiere avente ad oggetto differenze sulla busta paga per i libri scolastici della figlia e mio fratello invitò il dipendente a parlare con il consulente del lavoro in quanto egli non era in grado di fornire risposte perché la busta paga era redatta secondo la legge ...". Il primo teste introdotto da parte attrice ha dichiarato:"...in ordine al capo 1 dell'atto di citazione...sono il fratello dell'attore e sono stato dipendente della Do.mi Pe Costruzioni Srl....e confermo di avere due cause contro la Do.mi Pe Costruzioni Srl., dinanzi al Tribunale di SMCV Sezione Lavoro...non ho reso precedenti testimonianze in merito ad altri sinistri stradali...in merito al capo n°1 confermo integralmente....in ordine al capo due dell'atto di citazione confermo quanto mi viene letto....preciso che non vi erano altre persone....in ordine al capo 3 confermo quanto viene mi letto....preciso di aver accompagnato mio fratello in Ospedale subito dopo e di essere giunti verso le ore 11,20 circa....i sanitari lo presero in cura, non so cosa gli fu fatto in quanto mi allontanai per andare a prendere la moglie.....in ordine al capo n°4 confermo quello che mi viene letto in quanto il conducente dell'autocarro partì....sono a conoscenza della denuncia penale di querela sporta da mio fratello in quanto io l'ho accompagnato dai Carabinieri di Casagiove...posso dire che mio fratello si è rotto la gamba , anzi forse la caviglia.....non ho chiamato l'autambulanza, non ho chiamato le autorità competenti....". Pennacchio Michele ha riferito:".....interrogato sulle deduzioni istruttorie così come ammesse dal Giudice all'ordinanza del 26.3.2019, confermo il punto n.1 che mi viene letto....confermo il capo n.2in ordine al capo n.3 confermo integralmente quello che mi viene letto....preciso che li ho incontrati e mi sono avvicinato per convincerli a tornare sul lavoro, ma quando ho visto che Tescione Giovanni prendeva dall'auto un martello allora per paura mi sono allontanato , facendo inversione di marcia e mi sono allontanato e posso dire che dallo specchietto ho visto che mi correvano dietro....confermo il capo 4....confermo il capo 5 in quanto aveva già precedenti problemi come da certificato del medico del lavoro, e quindi per i problemi di cui al piede dx non poteva sollevare carichi, come da visite annuali del medico competente....confermo il capo n.6 , specificando che era Giovanni ad avere il martello viceversa Mario era al telefono....nego di aver avuto contatto con Tescione Mario o di averlo investito....non ho mai fatto incidenti né ho mai reso testimonianze.....sono venuto a conoscenza dell'incidente allorché mi ha scritto l'Assicurazione per avere notizie dell'incidente....". Cipullo Vincenzo ha dichiarato che:".....In ordine al capo 1 confermo quanto mi viene letto.....preciso che sono andati via volontariamente.....stavano discutendo della busta e il datore di lavoro gli ha dato il numero di telefono del consulente per chiedere spiegazione..... confermo integralmente il capo 2 in quanto io e Tescione Giovanni abbiamo testimoniato anche nella causa di lavoro....sul capo 3 nulla so perché non ero presente a Casagiove alla S. Pertini....quella mattina il Pennacchio Michele è rimasto anche con me....nulla so sul capo 4 perché non ero presente....preciso il capo 5 che mi viene letto perché aveva problemi già da quando l'ho conosciuto.....il capo 6 nulla so.....non ho mai eseguito precedenti testimonianze.....". Il terzo teste di parte convenuta, ha dichiarato che:".... interrogato sul capo 5 delle deduzioni istruttorie della Do.Mi.Pe, allegate al verbale di udienza del 26.3.2019, e risponde è vero...ribadisco che dal 2011 sono il medico della Do.Mi.Pe , e periodicamente visito i dipendenti ed esprimo un giudizio di idoneità.....per Tescione Mario ho espresso un giudizio di limitazione per i problemi che lui stesso mi riferiva durante la visita ...limitazioni relative alla stazione eretta prolungata ed evitare la movimentazione di carichi superiori ai 15 Kg...tale diagnosi veniva effettuata nell'anno 2011, e così anche per gli anni successivi...difatti, già nel 2010 il medico precedente prescriveva la stessa limitazione e in aggiunta il divieto dell'uso prolungato delle scarpe antinfortunistiche"

Valutate le rese testimonianze, la denuncia querela depositata in atti dall'istante, le risultanze documentali INPS, la redigente ritiene che il sinistro sia accaduto e che alla base del medesimo via sia un litigio per questioni di lavoro tra il deducendo Tescione Mario ed il conducente dell'autocarro investitore Pennacchio Michele, fratello



del legale rapp.te della DO.MI. PE. S.r.l.

Dunque, si può a buona ragione ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma, c.c. che, nel caso di specie, non ha a ben donde ragione logica e giuridica di sussistere.

Al dunque: l'attore ha atteso al disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. per cui è necessario provare i fatti costitutivi della domanda onde consentirne il suo integrale accoglimento. In merito la Giurisprudenza di Legittimità ha chiaramente ribadito che l'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla effettiva configurabilità del rapporto di causalità tra il fatto illecito ed i dedotti effetti dannosi implica la piena risarcibilità del danno richiesto (Cass. Civ. 4511/97).

La prova testimoniale fornita è idonea a supportare la domanda *in toto*.

La valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che da un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Civ., Sez. III, 14/11/2002, n° 16034).

Il giudice può valutare in via autonoma le risultanze emergenti dalle prove dedotte dalle parti (Cass. Civ., Sez. III, 17/01/2001 conforme Cass. II, 04/02/1999 n° 977). E ancora: la ricostruzione di un incidente stradale, come pure l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti è compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, ove informato ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimità, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se l'attore abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. Civ. Sez. III, 14/07/2003 n° 11007).

E' indubitabile che ricada, per i motivi sopra esposti, nella sfera di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di Do.Mi.Pe. S.r.l. il verificarsi del nesso causale tra accadimento illecito e danno lamentato.

Quanto al rapporto causale tra l'incidente *de quo* e i danni alla persona riportati da Tescione Mario (di cui ai referti medici ed ai certificati dell'Ospedale in atti nonchè dalla ctu espletata) esso risulta emergere dalla dinamica del sinistro, così come sopra ricostruita.

In ordine infine alla entità del danno alla persona subito riportati da Tescione Mario, l'odierno Giudicante trae elementi utili alla quantificazione in ragione di ciò che si appalesa dalla dinamica del sinistro, come sopra accertata con i predetti elementi istruttori, nonchè dai referti medici e certificati dell'Ospedale in atti e dalla espletata ctu. Pertanto, tenuto conto, di detti elementi, le predette lesioni sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente.

Le lesioni sofferte da Tescione Mario hanno determinato postumi permanenti che concretano una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 3%, quale danno biologico, inoltre l'invalidità temporanea parziale in gg. 30 mediamente al 75%, in giorni 30 al 50%, in giorni 30 al 25%.

Agli atti vi sono spese mediche documentate per € 772,65.

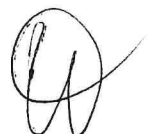
In ordine alla quantificazione delle lesioni subite da Tescione Mario questo Giudicante ritiene equo quantificare come da CTU, il danno biologico nella misura del 3% in €. 2539,75, la invalidità temporanea parziale al 75% in €. 1142,78 (30 gg. di ITP al 75%), la invalidità temporanea parziale al 50% in €. 761,85 (30 gg. ITP al 50%) ed in € 380,93 al 25%.

A tali voci, in presenza di lesioni derivanti comunque da reato, ritiene questo Giudice aggiungere il risarcimento del pregiudizio (a soli fini descrittivi definito) danno morale, in considerazione della presumibile sofferenza soggettiva da quel reato derivata quantificata equitativamente in € 1608,28.



A riguardo del cosiddetto danno morale va fatta una precisazione afferente alla risarcibilità o meno dello stesso. Sino alle famose "Sentenze gemelle" rese dalla Cassazione a SSUU (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008), la Giurisprudenza di merito, con certosa costanza, soleva in sintesi procedere alla liquidazione delle lesioni fisiche computando la percentuale di danno biologico, cui venivano sommati i giorni di ITT e di ITP ed aggiungendo al risultato così ottenuto il danno morale, nella misura variabile di 1/3, ovvero di 1/2, a seconda dei casi; in ragione poi della peculiarità degli eventi dannosi portati in giudizio, copiosa giurisprudenza riteneva risarcibile in aggiunta anche il cd danno esistenziale.. Le richiamate sentenze, sembrerebbero aver in qualche modo stravolto tale assetto, ma solo apparentemente. Difatti, v'è stato chi, come la Generali Italia Ass.ni, in persona del legale rappresentante p.t ha ritenuto definitivamente escluso dal calcolo del giusto risarcimento il danno morale (oltre che del danno esistenziale). Che non sarebbe quindi più risarcibile. Si tratta di una tesi errata, frutto di una parziale, non coordinata e tendenziosa lettura dei principi espressi dai Giudici della Nomofilachia.

Cosa ha detto la Cassazione: gli Ermellini hanno semplicemente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art. 2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. Testualmente: *"2.2. Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c. e la completano nei termini seguenti. 2.3. Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c. L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c., elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008); 2.8. La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006); Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006). La limitazione alla tradizionale figura del ed. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza. al tempo di vita effettiva: n.19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005). Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza*



soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento. In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. E' solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico. Ci si riferisce in tal modo ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito". 3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

A ben vedere, la Suprema Corte non ha mai detto che il danno morale non va risarcito; ha chiarito, invece, in termini di portata nettamente diversi:

1. che non esiste un autonomo danno morale (rispetto ad un autonomo danno biologico);
2. che non esiste un autonomo danno esistenziale (distinto da un autonomo danno biologico);
3. che il danno biologico è unico;
4. che in esso (come categoria unitaria) non vengono in rilievo i soli profili risarcitori afferenti le lesioni psico-fisiche valutabili da un punto di vista medico;
5. che in esso (pur sempre categoria unitaria) possono venire in rilievo, come ulteriori voci di danno non patrimoniale risarcibile, anche gli aspetti morali ed esistenziali da intendersi semplicemente non come danni autonomi ma come ultronee (ed eventuali) voci del più ampio concetto di danno biologico; voci che, se concretamente sussistenti e verificate quanto ai presupposti, si aggiungono a quegli aspetti del



danno biologico che attengono alle “*lesioni psico-fisiche valutabili in sede medico legale*” e vanno ad incidere sulla complessiva quantificazione monetaria del danno biologico omnicomprensivamente considerato;

6. che dunque il danno biologico (unico da un punto di vista esterno) presenta internamente tre possibili voci risarcibili: le lesioni psicofisiche valutabili in sede medica; gli aspetti delle sofferenze morali ed esistenziali, che sussistono ovviamente solo a determinate condizioni e cioè, ad esempio, in presenza di reato (per quanto attiene al morale) ed in presenza di lesione di un diritto inviolabile della persona (per quanto attiene all'esistenziale).

Diversamente opinando, si giungerebbe a conseguenze illogiche, oltre che assurde e non conformi a diritto. Ad esempio, si dia il caso di un soggetto che, in conseguenza di un evento lesivo non rapportabile, nemmeno astrattamente a reato, riporti lesioni psico-fisiche valutate in sede medica in 3 punti di danno tabellare; e di un altro soggetto che invece, in presenza di un evento qualificato reato, riporti le medesime conseguenze in termini percentuali. Procedendo alla quantificazione, ad entrambi i soggetti verrebbe riconosciuta la identica somma, pur se il soggetto vittima del reato ha certamente subito ripercussioni superiori rispetto all'altro. In tali termini, se lo scopo chiarificatore della Cassazione era quello di evitare duplicazioni nel risarcimento, si giungerebbe al risultato opposto, consistente nel non riconoscere al soggetto leso dal delitto il giusto ristoro. Non è questo il principio espresso in sede di legittimità, che invece letteralmente ha riconosciuto l'incidenza, nel caso preso ad esempio, della “questione morale” che va ad ampliare di contenuto il concetto di danno biologico che, sempre nel caso concreto non potrà essere liquidato in base ai meri indici espressi dalle tabelle (limitate al calcolo delle sole conseguenze psico-fisiche valutabili in sede medica) ma andrà calcolato aggiungendosi l'ulteriore voce (quella che prima era il danno morale); la quale ultima non andrà più, tuttavia, calcolata come mero rapporto del danno biologico ($1/3$, $1/2$) ma equitativamente dal Giudice, come meglio chiarito dalla successiva sentenza della Cassazione nr 2840/2008 ove si legge che “*L'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata, giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata.* (Cfr. Cass. 27 giugno 2007 n. 14846; Cass. 23 maggio 2003 n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057; tra S.U. 11 novembre 2008, punto 2.10).”

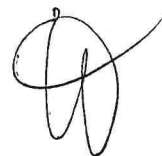
Il principio fondamentale che la Corte pone come indirizzo è che se nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, tuttavia tale formula descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

Detto in parole più semplici, la formula “danno morale” non delinea, è vero, un autonomo danno (altrettanto autonomamente risarcibile), ma fissa un preciso parametro che incide sulla quantificazione del danno biologico; e se non potrà correttamente applicarsi il calcolo matematico di $1/3$ ovvero di $1/2$, il Giudice potrà comunque aumentare, con valutazione autonoma e personalizzata, i risultati ottenuti mediante l'utilizzo delle tabelle per il calcolo delle lesioni psico-fisiche.

Quindi, le lesioni riportate dall'attore Tescione Mario vanno quantificate complessivamente in € 7206,24.

A detta somma va sottratto l'importo di € 6039,67 già riconosciuto dall'INPS per cui a Tescione Mario va corrisposta la somma definitiva di € 986,57.

La somma liquidata per i danni subiti dall'attore Tescione Mario è da intendersi all'attualità e pertanto non è suscettibile di rivalutazione monetaria; su di essa sono dovuti, però, gli interessi da lucro cessante nella misura del 2,5%, calcolati in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95, non sull'importo liquidato all'attualità, bensì sulla somma devalutata in base agli indici Istat al 07.03.2017, quale momento del sinistro, e quindi rivalutata anno per anno a partire dalla predetta data e fino al momento del deposito della presente decisione. Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulle somme sopra liquidate all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale. Medesimo discorso per la somma che l'INPS ha anticipato sulla quale sono dovuti, però, gli interessi da lucro cessante nella misura del 2,5%, calcolati in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95, non sull'importo liquidato all'attualità, bensì sulla



somma devalutata in base agli indici Istat al 07.03.2017, quale momento del sinistro, e quindi rivalutata anno per anno a partire dalla predetta data e fino al momento del deposito della presente decisione. Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulle somme sopra liquidate all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale.

Le spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo seguono la soccombenza. Delle stesse va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore attoreo per dichiarazione di fattone anticipo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tescione Mario, così provvede:

1. accerta e dichiara la esclusiva responsabilità di Do.Mi.Pe Costruzioni Srl, in persona . del legale rappresentante p.t., nella causazione del sinistro de quo;
2. accerta e dichiara il diritto dell'INPS a surrogarsi nella somma illo tempore già corrisposta;
3. per l'effetto, condanna Do.Mi.Pe Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., in solido a Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Tescione Mario della somma di € 986,57, quale differenza tra quanto dovuto e quanto già corrispostogli, a titolo di risarcimento dei danni da lesioni personali tutti subiti oltre interessi come indicati nella parte motiva;
4. condanna, altresì, Do.Mi.Pe Costruzioni Srl, in persona . del legale rappresentante p.t., in solido a Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Tescione Mario delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 750,00 per compenso professionale oltre €. 260,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge e le spese di CTU che si liquidano in € 450,00. Il tutto con attribuzione al procuratore anticipatario;
5. condanna, altresì, Do.Mi.Pe Costruzioni Srl, in persona . del legale rappresentante p.t., in solido a Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento ed alla restituzione in favore dell'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 6039,67 oltre interessi come indicati nella parte motiva;
6. condanna, infine, Do.Mi.Pe Costruzioni Srl, in persona . del legale rappresentante p.t., in solido a Generali Italia Ass.ni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute.

Così deciso in Caserta il 22/06/23

Il Giudice di Pace
Avv. Maria De Sapiro

